

Interrogazione con richiesta di risposta scritta E-005597/2014 - 02-07-2014
alla Commissione
Articolo 130 del regolamento
Mara Bizzotto (NI)

Oggetto: Deroga comunitaria per la pesca di telline, cannolicchi e vongole di mare

L'associazione *Impresapesca Coldiretti* lancia l'allarme per la crisi per il comparto ittico bassopolesano e veneto della pesca di telline, dei cannolicchi e della vongola di mare.

Il regolamento 1967/2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo impone il divieto di pesca e raccolta delle specie sopracitate fino ad una distanza di 0.3 miglia marine dalla battigia.

Considerando che la quasi totalità delle telline e dei cannolicchi e almeno il 70% delle vongole di mare vivono e possono essere pescate nella fascia marina dove vige il divieto, che tali stock sono considerati in buona salute e non a rischio, preso atto infine che per la ristrettezza delle aree di pesca esistenti e dei divieti di prelievo per le taglie minime inadeguate è divenuto impossibile per i pescatori delle specie sopracitate portare avanti la propria attività, può la Commissione precisare quanto segue:

- è a conoscenza dello stato di crisi del settore della pesca a telline, cannolicchi e vongole di mare bassopolesano e veneto?
- intende concedere deroghe per salvaguardare questa tipologia di pesca?
- intende sostenere tale comparto ittico e le conseguenze negative di uno stop di questa pesca?

IT
E-005597/2014
Risposta di Maria Damanaki
a nome della Commissione
(9.9.2014)

La Commissione desidera rammentare che le deroghe al divieto di utilizzare draghe tirate da natanti e draghe idrauliche entro una distanza di 0,3 miglia marine dalla battigia possono essere concesse solo se sussistono le condizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 5, e all'articolo 13, paragrafo 9, del Regolamento (CE) n. 1967/2006. In particolare, per beneficiare della deroga le attività di pesca non devono esercitare un impatto significativo sull'ambiente marino e devono rientrare in un piano di gestione.

Inoltre, conformemente all'articolo 19 del summenzionato regolamento, gli Stati membri sono tenuti ad adottare piani di gestione pluriennali per la pesca con draghe. Finora l'Italia non ha adottato un valido piano di gestione per le draghe e questa lacuna è attualmente oggetto di un procedimento di infrazione. Pertanto le condizioni per autorizzare deroghe attualmente non sussistono.

Per quanto riguarda la crisi del comparto ittico bassopolesano e veneto, non è chiaro se l'onorevole parlamentare faccia riferimento alla redditività delle marinerie operanti con draghe o alle risorse biologiche disponibili in tali aree.

Comunque sia, tali questioni possono essere trattate a livello nazionale con gli strumenti finanziari messi a disposizione degli Stati membri dalla politica comune della pesca, come, per esempio, piani di gestione.